



COMUNE DI SALIZZONE  
Provincia di Verona

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26-11-2011

## INDICE

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione .....	
Art. 2) - Principi generali.....	
Art. 3) - Definizioni .....	
Art. 4) - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza .....	
Art. 5) - Strumenti ed architettura del sistema.....	
Art. 6) - Responsabile del trattamento dei dati .....	
Art. 7) - Incaricati del trattamento dei dati.....	
Art. 8) Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali .....	
Art. 9 - Modalità di accesso ai dati registrati .....	
Art. 10) - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia .....	
Art. 11) - Misure di sicurezza dei dati	
Art. 12) - Conservazione e cancellazione dei dati .....	
Art. 13) - Notificazione.....	
Art. 13) - Informativa agli utenti .....	
Art. 14) - Conservazione e cancellazione dei dati .....	
Art. 15) - Diritti dell'interessato.....	
Art. 16) - Norma transitoria e di rinvio .....	
Art. 17) Entrata in vigore	
Allegato 1 .....	
Allegato 2 .....	

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nei territori dei Comuni di Salizzole, Bovolone, Concamarise e gestito ed impiegato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.55 del 26-11-2011 COMUNE DI SALIZZOLE

dal Corpo di Polizia Locale in convenzione , ne regola l'uso, i limiti dello stesso e garantisce che:

- a) il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento;
- b) l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali sulla Videosorveglianza del 08.04.2010.0

#### Art. 2) - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per trattare al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (rif. art 11 comma 1 lett. b del Codice).

#### Art. 3) - Definizioni

1) Al fine del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso organizzato di dati personali, raccolti in un'unità dislocata presso gli Uffici della Polizia Locale, accessibili esclusivamente attraverso l'utilizzo del software installato presso la centrale operativa ubicata nella sede della Polizia Locale;
- b) per "trattamento dati", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio degli strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Salizzole, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per "responsabile del trattamento", il soggetto, legato da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) per "Codice", il D.Lgs.n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali ";
- l) per "Garante", l'Autorità di cui all'art.153 del Codice;
- m) per "Comuni" il Comune di Salizzole ed i Comuni che gestiscono in forma associata con lo stesso il servizio di Polizia Locale.

Art. 4) - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza dei Comuni di Salizzole, Bovolone e Concamarise.
2. le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti;
3. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato:
  - a. all'accertamento dell'effettuazione di atti illeciti sul patrimonio comunale, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine;
  - b. alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale effettuati nelle ore notturne di mancato presidio del territorio da parte della Polizia Locale;
  - c. al monitoraggio e al controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio comunale al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
  - d. alla ricostruzione di sinistri stradali e alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali anonimi, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
5. Il Comando di Polizia Locale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 5) - Strumenti ed architettura del sistema

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su un' infrastruttura composta da tecnologie: wireless, fibra ottica, rame; usa telecamere fisse e dome ed è supportato da

sistemi di registrazione digitale che rendono possibile visualizzare/gestire "in locale" quanto ripreso su computer dotati di apposito software gestionale;

Il sistema è protetto da password personali con tre livelli di gerarchia:

- a) Amministratore (Admin): può eseguire tutte le operazioni previste dal sistema;
- b) Utilizzatore privilegiato (SuperUser): può eseguire le operazioni concesse dall'amministratore;
- c) Utilizzatore (User): può solo visualizzare le immagini;

3 La posizione dell'obiettivo delle telecamere è predefinita con atto formale dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, su indicazione del Sindaco, ed eseguita dai tecnici della ditta fornitrice delle telecamere, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art.11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.

#### Art. 6) - Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Salizzole è designato, con atto del Sindaco in qualità di titolare del trattamento dei dati, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Tali funzioni possono essere temporaneamente delegate ad altro personale del Comune in caso di assenza dal servizio da parte del Responsabile;
2. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile conforma la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Responsabile nomina Incaricati al trattamento gli operatori che effettuino, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta delle immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza.
6. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

#### Art. 7) - Incaricati del trattamento dei dati

1. gli Incaricati del trattamento sono nominati dal Responsabile che ne individua il livello di accesso e le funzioni che possono effettuare sul sistema secondo l'organizzazione prevista dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento;
2. sono nominati Incaricati al trattamento tutti gli operatori che effettuino, in via principale o residuale, un trattamento dati derivanti dalla raccolta delle immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
3. i compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
4. gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
5. gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal Titolare i quali, anche tramite verifiche periodiche, vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. l'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.55 del 26-11-2011 COMUNE DI SALIZZOLE

- ? trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
  - ? effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento;
  - ? accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.
7. gli incaricati saranno sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

#### Art. 8) - Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

##### 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- ? trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ? raccolti e registrati per le finalità enunciate dal presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
- ? selezionati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- ? conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso la conservazione per un periodo non superiore a sette giorni;
- ? trattati, con riferimento alle finalità di analisi e controllo del traffico, incidenti stradali e aventi rilevanza penale di cui al precedente art. 4, comma 3 lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, posizionati nei punti individuati nei progetti di realizzazione approvati dalle Giunte dei Comuni potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera delle Giunte dei Comuni.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sede della Polizia Locale del Comune di Salizzole. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzabili su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessari per il controllo delle immagini registrate. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite il sistema, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione ulteriore delle immagini registrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

6. In base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), è vietato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti sia propri che, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

7. E' vietato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.

8. L'impostazione delle telecamere dovrà evitare la ripresa sistematica di luoghi privati.

#### Art. 9) - Modalità di accesso ai dati registrati

1. L'accesso ai dati registrati è consentito:

a) al Responsabile del trattamento ed agli Incaricati da esso designati;

b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;

c) all'Amministratore del Sistema del Comune di Salizzole ed agli addetti alla manutenzione dell'impianto;

d) ai soggetti terzi, debitamente autorizzati dal Responsabile, in quanto oggetto delle riprese e limitatamente alla riprese che li riguardano direttamente;

2. Ciascuno soggetto è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

3. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro informatico su cui saranno indicati, l'identità completa della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita dello stesso.

4. Oltre agli incaricati, ogni altro soggetto potrà accedere ai dati esclusivamente munito di autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile del trattamento, recante espressa e specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.

#### Art. 10) - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio, gli Incaricati provvederanno a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, provvedendo al riversamento delle immagini su appositi supporti.

2. In tali casi, in deroga ai tempi di conservazione dei dati stabiliti nel presente regolamento, il responsabile del trattamento procederà alla conservazione delle stesse per il tempo necessario indicato dagli organi competenti di cui al punto 1).

3. Alle informazioni raccolte, per i fatti previsti dal comma 1 presente articolo, possono accedere solo gli organi di polizia sulle indicazioni e/o mandato dell'autorità giudiziaria.

4. gli organi di polizia giudiziaria che nello svolgimento di proprie indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate in zone video controllate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del trattamento e gestione dei dati;

5. Le procedure per accesso alle immagini possono essere attivate: sulla base di denunce di reati da parte dei cittadini, mediante segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia Giudiziaria, oppure a seguito di fattispecie penali che vengono rilevate

direttamente dagli operatori di polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.

6. Le immagini registrate potranno essere stampate e riversate su supporti magnetici o digitali per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta si sia in presenza di un reato.

7. È vietata ogni forma di diffusione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 11) - Misure di sicurezza dei dati

1. Sono adottate le misure minime previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (escluso punto h) nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

2. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala di controllo situata presso la sede della polizia locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati registrati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

4. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini anche occasione a persone estranee non autorizzate;

5. nella sala di controllo sono affisse le istruzioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e riportante le "Cautele da adottare per i dati registrati".

Art. 12) - Conservazione e cancellazione dei dati

1. I dati registrati devono essere conservati al massimo per sette giorni dalla data di registrazione;

2. I dati registrati saranno conservati per un periodo massimo di quattro giorni in relazione alle esigenze di non perdere i dati relativi a reati denunciati o di cui gli organi di polizia o l'autorità giudiziaria siano venuti a conoscenza successivamente, a causa di festività, chiusura di uffici o di esercizi. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, o qualora la telecamera si trovi a sorvegliare una zona soggetta a rischio di atti criminosi, la durata della conservazione dei dati registrati potrà essere prorogata sino a sette giorni.

3. Trascorsi i termini di cui ai due commi precedenti i dati verranno automaticamente cancellati.

4. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 13) - notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

3. I Comuni comunicano alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le variazioni al sistema e l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, mediante pubblicazione del presente Regolamento e dell'informativa completa sul sito internet del Comune;
4. le disposizioni vigenti prevedono che possano non essere notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### Art. 15) - Diritti dell'interessato.

1. I dati raccolti tramite i sistemi videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili".
2. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria.
3. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato presenta apposita istanza scritta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2, diretta al Responsabile del trattamento, e ha diritto:
  - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. L'istanza, oltre a presentare i requisiti previsti dalla disciplina della legge 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, deve contenere elementi idonei alla identificazione della telecamera di riferimento, della giornata e ora della ripresa, della persona.

#### Art. 16) - Norma transitoria e di rinvio

1. La responsabilità del servizio di trattamento dati personali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte, sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali sulla Videosorveglianza del 08.04.2010.

#### Art. 17) Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione

## ALLEGATO I

### CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI REGISTRATI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto e, comunque, tali operazioni dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati i dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - a) al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - b) per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - c) all'amministratore di sistema informatico del Comune di Salizzole e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del responsabile del trattamento o del titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi al NOC e alla visione dei dati, dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato foglio di registrazione degli accessi, nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - a) la data e l'ora dell'accesso;
  - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
  - c) gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## ALLEGATO 2

### PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al responsabile del trattamento indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso in cui le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - a) il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
  - b) indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
  - c) presenza di altre persone;
  - d) attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.